



Decreto Dirigenziale n. 15 del 22/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 3 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E SS.MM.II. - ART. 28 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE COSI' COME MODIFICATO DALLA L.R N. 22 DEL 28/07/2017. PROGETTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' BELVEDERE DEL COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO. DITTA: GARDENIA S.R.L. - AMMINISTRATORE UNICO: SIG. ROBERTO MARSELLA. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DD.DD. NN. 66 DEL 26/06/2012 E 54 DEL 12/07/2016.

**IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO**

PREMESSO CHE:

- a) questo Ufficio con D.D. n. 66 del 26/06/2012 (in B.U.R.C. 41 del 2/07/2012) ha autorizzato la ditta Gardenia s.r.l., con sede in Chiusano di San Domenico alla Strada Provinciale Melfi - loc.tà Belvedere, P.I. 00286630645, ad eseguire il progetto, contestualmente approvato, concernente il recupero ambientale dell'area di legittima coltivazione di mq 19.000 (D.D. n. 1240/2001), nonché delle aree di coltivazione abusiva (DD.DD. nn. 122/2006, 135/2007 e 22/2008) per una superficie complessiva di circa mq 86.500, suddivisa in aree di proprietà della ditta Gardenia s.r.l. ed aree di proprietà comunale, così come meglio descritto nella tabella di seguito riportata:

Foglio	Particelle	Ditta proprietaria
3	172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 332, 333, 393 e 394	Gardenia s.r.l.
5	109, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 203, 261, 262, 263, 317, 318, 319, 404, 426 e 457	
12	3, 34, 47, 81 ex 46 e 81 ex 2	
12	1 e 7	Comune di Chiusano di San Domenico

per una durata di 25 mesi a decorrere dall'1/08/2012;

- b) il progetto in argomento prevedeva le seguenti fasi di lavorazione (rif. D.D. n. 66/2012):
- Fase A: rimozione di materiale detritico e disgaggio di massi pericolanti (8 mesi);
 - Fase B: posa in opera di barriera paramassi (1 mese);
 - Fase C: riprofilatura dei fronti (da quota 760 a quota 870) (12 mesi);
 - Fase D: formazione di rilevati (da quota 720 a quota 760) (35 mesi);
 - Fase E: piantumazione e inerbimento (4 mesi);
- nonché i seguenti volumi:
- di scavo: 129.655 mc
 - di rinterro: 237.648 mc;
- così distribuiti (rif. Rel. n. 13 - Relazione - Art. 8, comma 2, lett. F2 e F3 della L.R. 54/85 e s. m. e i.):

Fase di lavorazione	Movimentazione singole fasi		Tempi di esecuzione (mesi)
	scavi (mc)	rinterri (mc)	
A			8
B			1
C	87.142,10	0	12
D.1	0	24.544,80	5
D.2	0	55.667,30	5
D.3	0	34.756,20	4
D.4	0	27.506,90	4
D.5	0	27.114,30	3
D.6	0	13.164,20	3
D.7	0	8.091,20	2
D.8	0	4.702,10	2
D.9	0	34.560,30	5
D.10	42.513,00	7.541,30	2
E			4
Totali	129.655,10	237.648,60	60

Una parte del materiale ottenuto dai volumi di scavo sarà utilizzata per la realizzazione di muri a secco in megablocchi alla base delle gradonate di riempimento (circa 30.000 mc); le eccedenze, circa 100.000 mc, derivanti dalla differenza tra i volumi di scavo e quelli occorrenti per la realizzazione dei muri a secco in megablocchi, da concretizzarsi tra le Fasi C e D, saranno destinate alla commercializzazione, con l'obiettivo di coprire parte dei costi di recupero ambientale;

- c) la ditta Gardenia s.r.l., veniva autorizzata (rif. D.D. n. 66/2012) ad eseguire le seguenti fasi del

progetto di recupero ambientale:

- Completamento della Fase A: rimozione di materiale detritico e disgaggio di massi pericolanti (7 mesi);
- Fase B: posa in opera di barriera paramassi (1 mese);
- Fase C: riprofilatura dei fronti (da quota 760 a quota 870) (12 mesi)
- Fase D.1: formazione di rilevati - quota 725 (5 mesi)

per una produzione complessiva di materiale da commercializzare pari a circa 87.142,10 mc (174.284,20 tonnellate) da concretizzarsi nella Fase C;

- d) questo Ufficio con successivo D.D. n. 54 del 12/07/2016 (in B.U.R.C. 48 del 18/07/2016) ha differito di 35 mesi, a decorrere dalla data del provvedimento stesso, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 66 del 26/06/2012, e ha autorizzato la ditta ad eseguire, anche, le opere previste nel cronoprogramma allegato al progetto approvato con D.D. n. 66/2012, afferenti alle Fasi che vanno da D2 a D10 e la Fase E;
- e) la scadenza dell'autorizzazione, pertanto, era fissata al 12/06/2019;
- f) la L.R. n. 22 del 28/07/2017, ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 54/1985 e alle Norme di Attuazione (NN. di A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- g) in particolare, per quanto di interesse, le NN. di A. del P.R.A.E. sono così articolate:
- il comma 9 dell'art. 10 - Autorizzazione estrattiva - è stato così modificato:
“L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17, per una durata massima di 20 anni per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, per una durata massima di 8 anni per la coltivazione delle cave nelle aree di crisi, per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C., per una durata massima di 3 anni per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A. per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva. [omissis] Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o da capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale”;
 - il comma 1 dell'art. 28 - Aree di Crisi - è stato così modificato:
“Le zone altamente critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Tale termine potrà essere prorogato, dal competente dirigente regionale, per non più di anni 5, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva”;
- h) questo Ufficio con nota prot. n. 607602 del 28/09/2018, attese le incertezze emerse in sede di applicazione della norma di cui alla L.R. n. 22/2017, ha formulato allo STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo (50 09 91) e allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali (50 17 92) alcuni quesiti per la corretta applicazione della norma che di seguito si riportano: *“la citata L.R. n. 22/2017 ha introdotto l'art. 15bis alle NN. di A. del P.R.A.E. che prevede: “Al fine di contenere gli effetti de/l'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali de/l'attività e da un puntuale monitoraggio. L'approvazione di detto piano dagli uffici competenti,*

sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza". Poiché, dalla norma appena citata, non si evince quali uffici debbano approvare tale piano di potenziamento, si chiede di voler chiarire quali uffici abbiano tale competenza, atteso che l'approvazione di detto elaborato è presupposto per l'accoglimento dell'istanza, ritenendo, altresì, a parere dello scrivente, che i pareri richiesti scaduti debbano essere nuovamente riacquisti, ivi compreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di Assoggettabilità alla VIA. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, onde consentire a questo Ufficio di poter concludere i procedimenti in itinere";

- i) tale nota è rimasta priva di riscontro;
- j) con nota pec del 29/04/2019, in atti al prot. n. 284095 del 7/05/2019, la ditta Gardenia s.r.l., per il tramite dell'Amministratore sig. Marsella Roberto, stante l'imminente scadenza dei termini previsti dai DD.DD. nn. 66/2012 e 54/2016, ha formulato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2017, istanza di proroga di 5 anni dei termini fissati nei citati decreti;
- k) dalla Relazione allegata alla sopra citata istanza si legge: *"A far data 21.02.2018, con nomina dell'Amministratore Giudiziario, a seguito di provvedimento di sequestro del 12.02.2018, nell'area di cava, si è inteso procedere soltanto con "tutte le attività lecitamente consentite dalle autorizzazioni di cui risulta munita la Società GARDENIA S.R.L." (cfr. nota Amministrazione Giudiziaria p.p. n. 15014/2016 Pm - n° 16518/2017 Gip del 06.06.2018).*

Quanto delineato al capoverso precedente ostacola la realizzazione del recupero ambientale del complesso estrattivo, per come autorizzato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con i Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016, anche contravvenendo alle norme in materia di cave e torbiere della Regione Campania, statuite dalla Legge Regionale n. 54/85 - Legge Regionale n. 17/95 ed, in ultimo contravvenendo alle Norme di Attuazione del PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 12 del 6 luglio 2006 (B.U.R.C. n. 37 del 14.08.2006). Si rappresenta che, solo a far data del 28/12/2018, il Tribunale di Napoli Sezione dei Giudici per le indagini e l'Udienza Preliminare Ufficio XVI, con provvedimento prot. nr.15014/16 Pm e 16518/17 Gip, ha autorizzato l'amministratore giudiziario Dr.ssa Valentina Battaglia ad ampliare la propria attività a mezzo della ricezione di sottoprodotti, così come disposto dai Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016 del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

In considerazione dell'atto di sequestro dell'area di cava, che ha impedito la ricezione di terre e rocce da scavo, come da progetto approvato, si dà chiarezza che i tempi di attuazione del progetto di recupero ambientale del complesso dell'area di cava, così come approvati devono essere, per forza di cosa, procrastinati, ed andare oltre quelli definiti dagli stessi Decreti Dirigenziali del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, anche in virtù della Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017 e D.P.R. 128/1959.

In dettaglio è solo il caso di rappresentare che l'art.28 comma 1 della L.R. nr.22/2017 ha statuito che i tempi di attuazione dei lavori di recupero ambientale possono essere procrastinati per altri 5 anni.

Con particolare riguardo alle norme statuite dal D.P.R. 128/1959 (cfr. art. 674 e successivi), va prevista la continuità dei lavori, così come autorizzati, senza interruzione degli stessi, dovuti a motivi di tipo amministrativo";

- l) questo Ufficio, al fine di procedere all'istruttoria dell'istanza de qua, con nota prot. n. 412051 del 1/07/2019, ha chiesto alla ditta di integrare la richiesta con una serie di atti e documenti; In particolare dalla predetta nota si legge: *"Va comunque evidenziato, fermo restando quanto riportato in precedenza, che l'accoglimento dell'istanza di proroga, formulata ai sensi della L.R. n. 22 del 28/07/2017, resta subordinato ai seguenti ulteriori adempimenti:*
- *acquisizione provvedimento di proroga del termine di validità del D.D. n. 1086 del 6/10/2010, con il quale il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;*
 - *aggiornamento della polizza fidejussoria presentata da codesta ditta a garanzia del recupero ambientale, che dovrà essere riveduta nella durata, pari ad ulteriori 8 anni (5+3), nonché nel contenuto e nell'importo per tener conto di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 3/2017.*
- A tal proposito codesta ditta dovrà presentare, a questo Ufficio, bozza della suddetta polizza aggiornata al fine di consentire le valutazioni del caso;*

- *documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive, come indicati nella D.G.R. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011)”;*
- m) la ditta in parola, con nota datata 30/07/2019, in atti al prot. n. 484547 del 1/08/2019, riscontrando la nota di questo Ufficio prot. n. 412051/2019, ha trasmesso fascicolo unico, contenente:
1. Relazione tecnica descrittiva con elaborati grafici relativi ai lavori da eseguire per completare il recupero ambientale (datata luglio 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
 2. Cronoprogramma lavori (datato luglio 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
 3. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità economica finanziaria necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive, come indicato nella D.G.R. 503 del 04/10/2011:
 - Certificato C.C.I.A.A. storico in corso di validità, relativo agli ultimi cinque anni prot. CEW/1096/2019/CAV0095 del 10/07/2019;
 - Certificato Generale del Casellario Giudiziale nr. 17987/2019/R del 10/06/2019;
 - Certificato Carichi Pendenti nr. prot. 1295 del 10/06/2019;
 - Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 DPR 445 del 28/12/2000 comprovante il possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti di ordine generale previsti per gli assuntori di contratti pubblici;
 - Dichiarazione, sottoscritta dal soggetto interessato con le modalità di cui agli articoli 38,47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, il possesso delle capacità per l’esercizio dell’attività estrattiva;
 - Referenze bancarie rese da Istituti di credito Banco Popolare Milano agenzia Avellino, Deutsche Bank agenzia Avellino, e BCC Flumeri agenzia Avellino;
 - Programma economico-finanziario delle attività imprenditoriali a farsi, sia di gestione che di investimento, su base triennale (2019-2020-2021);
 - Attestazione di capacità economico finanziaria resa da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- n) dalla sopra citata nota si legge ancora:
- “Si rappresenta che il “Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali dell’attività e di monitoraggio, così come disposto dal comma 15 bis, dell’art. 89 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, introdotto dalla L.R. 22 del 28/07/2017”, non ha subito variazioni sostanziali rispetto agli elaborati approvati con DD 66/2012 e 54/2016, pertanto nulla è variato rispetto alla:*
- *Relazione 16 Piano Monitoraggio e Controllo;*
 - *Relazione 4.1 Studio di Impatto Ambientale rimodulato ai sensi dell’All. VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. ed integrato con Valutazione d’incidenza.*
- Alla luce di quanto sopra, ed anche per quanto riportato nel D.D. 1086/2010, si dà chiarezza che non occorre acquisire provvedimento di proroga del D.D. 1086 del 06/10/2010, in quanto i lavori sono eseguiti in armonia con le sagome del progetto approvato e quindi, non vi è stata nessuna variazione e/o alterazione dello stato progettuale.*
- Sarà cura della scrivente ditta GARDENIA S.R.L., trasmettere quanto prima bozza della polizza fidejussoria aggiornata, per le opportune valutazioni prima della sottoscrizione della stessa”*
- o) questo Ufficio, riscontrando la sopra richiamata nota della ditta Gardenia s.r.l. (rif. prot. Ufficio n. 484547/2019), con nota prot. n. 540495 del 11/09/2019, in merito alle integrazioni trasmesse ha rappresentato *che i grafici allegati, planimetrie e sezioni, devono essere redatti in scala idonea e leggibile.*
- Con la stessa nota ha evidenziato che: *Il Piano di potenziamento è un nuovo elaborato introdotto dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, quindi non ha niente a che vedere con gli elaborati approvati con il D.D. n. 66/2012.*
- Inoltre, come già riportato nella nota di questo Ufficio prot. n. 412051 del 1/07/2019 “l’approvazione*

di detto piano da parte degli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza".

La richiesta del provvedimento di proroga del D.D. 1086 del 06/10/2010 scaturisce dalla validità quinquennale dell'atto stesso.

Per quanto sopra, pertanto, si resta in attesa delle ulteriori integrazioni richieste con nota prot. n. 412051 del 1/07/2019.

Infine, si chiede di conoscere la situazione giudiziaria della cava in argomento, atteso che questo Ufficio non è stato mai messo a conoscenza di tale evenienza, seppure, tramite mezzi di informazione, si è venuti a conoscenza di un sequestro penale

p) la ditta in argomento con nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2019, riscontrando la nota di questo ufficio prot. n. 540495/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica Descrittiva con Elaborati Grafici relativi ai lavori eseguiti e da eseguire per completare il Recupero Ambientale.
2. Relazione Tecnica relativa al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali dell'attività e di monitoraggio, così come disposto dal comma 15 bis, dell'art. 89 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, introdotto dalla L.R. 22 del 28/07/2017.
3. Relazione legale sulla situazione giudiziaria della cava in argomento.
4. Trasmissione delle ricevute del piano delle mitigazioni inoltrato all'ARPAC ai fini dell'acquisizione del SENTITO;

Con la stessa nota ha comunicato che: *"Per quanto riguarda la richiesta del provvedimento di proroga del D.D. nr. 1086/2010 del Settore Tutela Ambiente, si rappresenta che non occorre acquisire detto provvedimento, in quanto l'Ufficio VIA VAS della Regione Campania, ha chiarito, a seguito di vari colloqui intercorsi con la scrivente, con nota inviata agli Uffici del Genio Civile della Campania, che "la durata del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in riferimento alle attività di cava con contestuale recupero ambientale, ha una durata commisurata alla durata del progetto a condizione che il progetto, oggetto di proroga, sia esattamente quello sottoposto a VIA senza alcuna modifica non preventivamente sottoposta alla Valutazione dell'Autorità Competente in materia di VIA".*

Ciò premesso, il sottoscritto, ribadisce quanto già comunicato con nota del 31/07/2019, che il progetto oggetto di proroga non ha subito variazioni rispetto agli elaborati approvati con D.D. n. 66/2012 e n. 54/2016, pertanto nulla è variato rispetto alla relazione n. 16 - Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla relazione 4.1 - Studio di Impatto Ambientale rimodulato ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ. integrato con valutazione di incidenza.

Alla luce di quanto sopra, atteso l'enorme quantitativo di materiale occorrente per il recupero dell'area di cava e tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento di materiale idoneo al predetto recupero, nelle more del rilascio da parte di codesto Ufficio, del provvedimento di proroga del D.D. 54/2016, si chiede l'autorizzazione al solo conferimento di materiale idoneo agli scopi di cui al progetto autorizzato con D.D. nr. 66/2012 e 54/2016 e nello specifico di terre e rocce da scavo secondo le modalità previste dal DPR n. 120/2017 e dal provvedimento Conclusivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Chiusano San Domenico (AV) con prot. n. 1587 del 07/03/2019 - AUA n. 01/2019.

Al termine della fase istruttoria dell'istanza di proroga del D.D. nr. 54/2016, sarà cura della scrivente ditta GARDENIA S.R.L., trasmettere bozza della polizza fidejussoria aggiornata, per le opportune valutazioni da parte di codesto Ufficio, prima della sottoscrizione della stessa";

q) dalla Relazione descrittiva sulla posizione amministrativa della GARDENIA srl, allegata alla sopra richiamata nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2019, si legge:

"Al fine dell'istruttoria della richiesta di proroga del DD 54/2016 in atti al prot. n. 284095 del 07/05/2019 per il completamento del progetto di recupero ambientale della cava di pertinenza della Società Gardenia S.r.l., ubicata in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via provinciale Melfi - Località Belvedere, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al provvedimento di sequestro preventivo e al relativo procedimento penale in corso presso il Tribunale di Avellino (n. 15014/2016 PM - n. 16518/2017 GIP).

Il nucleo centrale dell'accusa mossa nei confronti della Gardenia S.r.l., concerne l'ipotizzata gestione

“abusiva” di rifiuti speciali non pericolosi classificati con cod. CER 17.05.04 “terre e rocce da scavo”. In data 12.02.2018, con provvedimento n. 15014/2016 del G.I.P. del Tribunale di Napoli - Dott. Enrico Campoli, veniva disposto il sequestro preventivo dell'intera area di cava di pertinenza della società Gardenia S.r.l. e contestualmente veniva nominato l'Amministratore Giudiziario - Dott.ssa Valentina Battaglia - in relazione “all'immissione in possesso per la parte relativa alla commercializzazione del materiale lapideo”.

In data 28.12.2018, con altro provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli - Uff. 16 (dott. Enrico Campoli), la Gardenia S.r.l., sempre sotto la supervisione dell'Amministratore Giudiziario, veniva autorizzata ad ampliare la propria attività a mezzo della ricezione di sottoprodotti così come da D.D. Regione Campania n. 66 del 26/06/2012, al fine della ricomposizione ambientale della cava.

Inoltre, in data 07.03.2019 interveniva l'Autorizzazione Unica Ambientale (determinazione n. 262 dell'11.02.2019 e AUA n. 01/2019 del Comune di Chiusano di San Domenico prot. 1587 del 7 marzo 19) in favore della società Gardenia S.r.l., che consentiva la gestione di terre e rocce da scavo come rifiuti (codice CER 17.05.04).

Per quanto su detto e vista l'intervenuta Autorizzazione Unica Ambientale, la Gardenia S.r.l. ha depositato nell'ambito del proc. Pen. N. 15014/2015 R.G. N.R. (con prossima udienza fissata per il 26.09.2019 - Trib. Di Avellino) istanza di dissequestro di tutti i beni non appartenenti all'imputato, nonché richiesta di revoca dell'Amministratore Giudiziario, considerate le evidenti cessazioni delle esigenze cautelari.

Alla luce di quanto su chiarito ..., la Gardenia S.r.l. in definitiva:

- non ha mai interrotto la propria attività di recupero ambientale (se pur la stessa è supervisionata dall'Amministratore Giudiziario);
 - Il proprio amministratore e legale rappresentante Geom. Roberto Marsella non ha riportato alcuna condanna né gli sono state applicate misure cautelari personali;
 - È stata presentata, così come su specificato, un'istanza di dissequestro totale che ha alte probabilità di essere accolta considerato che le esigenze cautelari che hanno portato al sequestro preventivo e alla conseguente nomina dell'amministratore Giudiziario, sono evidentemente venute meno;
 - Attualmente il giudizio di primo grado (15014/2015 R.G. N.R.) presso il Tribunale di Avellino sta seguendo il suo corso e sino ad oggi vi sono state solo n. 3 udienze della fase dibattimentale, (30/01/2019 - 10/04/2019 - 26/09/2019) L'istruttoria dibattimentale dovrebbe chiudersi con l'udienza già fissata per il giorno 13/11/2019”;
- r) questo Ufficio con nota prot. n. 733502 del 3/12/2019, riscontrando la nota della ditta in atti al prot. n. 648725/2019, ha rappresentato:
- “L'Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota prot. n. 555458 del 18/09/2019, seppure riscontrando una specifica richiesta, ha fornito, con valenza di carattere generale, i seguenti chiarimenti in merito alle proroghe ai provvedimenti di VIA: “L'art. 26 co. 6 del Dlgs 152/2006 vigente prime delle modifiche del Dlgs 104/2017 recita quanto segue: I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”. In primo luogo occorre evidenziare che la citata disposizione agisce sulla tempistica per la realizzazione del progetto e non sulla vigenza del provvedimento di VIA. La tempistica per la realizzazione dei progetti di attività estrattive, laddove nulla sia specificato nel provvedimento di VIA o di VIA-VI, è quella stabilita dal provvedimento di autorizzazione ovvero la tempistica ritenuta tecnicamente idonea per la realizzazione del progetto sottoposto favorevolmente a VIA o VIA-VI, in quanto nelle attività estrattive la realizzazione coincide con l'esercizio. La decorrenza di tale tempistica, ovviamente, segue la norma di settore e in ogni caso è connessa al provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di compatibilità ambientale, poi, può anche prescrivere misure di monitoraggio da attuarsi anche oltre la tempistica assentita con il provvedimento di autorizzazione. Tutto ciò detto, si ritiene che laddove l'esercente, per motivi riconducibili a diverse fattispecie, non riesca a completare il progetto autorizzato nella tempistica

assentita, la proroga del provvedimento di autorizzazione, ferma restando la competenza del Genio Civile in merito alla valutazione delle motivazioni della richiesta, non necessita di una proroga della tempistica per la realizzazione da parte dell' Autorità competente in materia di VIA se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- *il progetto è esattamente quello sottoposto a VIA o VIA-VI senza alcuna modifica non preventivamente sottoposta alla valutazione dell' Autorità competente in materia di VIA;*
- *sono rispettate tutte le condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale;*
- *la proroga è commisurata alle attività di progetto ancora da realizzare e alla tempistica assentita (es. se la tempistica assentita mera di cinque anni ed è stato realizzato solo il 20% del progetto autorizzato, la proroga non potrà superare quattro anni)”.*

Da quanto appena riportato, tenuto conto che il progetto in argomento non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto negli elaborati approvati con i DD.DD. nn. 66/2012 e 54/2016, emerge che il provvedimento emesso con D.D. n. 1086/2010 non necessita di una proroga della tempistica per la realizzazione da parte dell' Autorità competente in materia di VIA.

Si evidenzia, inoltre, sempre sulla scorta di quanto riportato nella nota dello Staff prima citata, che la proroga deve essere commisurata alle attività di progetto ancora da realizzare e alla tempistica assentita (es. se la tempistica assentita mera di cinque anni ed è stato realizzato solo il 20% del progetto autorizzato, la proroga non potrà superare quattro anni).

Alla luce di quanto appena detto, la richiesta di proroga e il relativo cronoprogramma andrà rivisto sulla scorta delle considerazioni appena svolte.

Si rappresenta, infine, che non risultano ancora trasmesse la bozza della polizza fideiussoria e il parere dell'ARPAC sul Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali”;

- s) la U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino (50 17 05) della Regione Campania, con nota prot. n. 20298 del 13/01/2020, trasmessa con pec del 14/01/2020, ha trasmesso il parere prot. n. 0074371/2019 relativamente al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali, erroneamente loro trasmesso;
- t) la ditta in argomento, riscontrando la nota di questo Ufficio sopra richiamata, con pec del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:
- cronoprogramma dei lavori (datato dicembre 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
 - parere ARPAC dipartimento di Avellino relativo al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali;
 - bozza polizza fideiussoria;

RILEVATO CHE:

- a) dal Cronoprogramma allegato alla nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2010, richiamato, anche, nella nota del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, si evince:
- “Nella presente relazione, frutto di un costante lavoro e monitoraggio, eseguito nella superficie di cava, si analizzano, gli aspetti legati all'esecuzione dei lavori, eseguiti nel periodo di vigenza dell'autorizzazione regionale, e si specificano le lavorazioni eseguite e ancora da eseguire, per completare il recupero ambientale della superficie di cava, in relazione alla configurazione morfometrica della stessa superficie di cava, prevista a fine lavori dai Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016.*

Infine, con riferimento alla Note prot. 2019.0412051 del 01/07/2019 e prot. 2019. 1540495 del 11/09/2019 del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, si riportano le tavole progettuali con l'indicazione delle sezioni interessate dalle lavorazioni eseguite nel periodo considerato.

VOLUMETRIE DEI MATERIALI

nell'ambito delle lavorazioni, finalizzate al recupero ambientale della cava in esame, il progetto autorizzato prevede lo scavo dei materiali calcarei ed il riporto di materiali, anche dall'esterno della superficie di cava, in relazione al deficit dei materiali di scavo rispetto a quelli di riporto.

In termini volumetrici, per i lavori da realizzare, può essere eseguita, sommariamente, la schematizzazione che segue:

Scavo mc 129.655,10
Riporto mc 237.648,60

Fase di lavorazione	Movimentazione singole fasi		Movimentazione fasi progressive	
	scavi (mc)	rinterri (mc)	scavi (mc)	rinterri (mc)
C	87.142,10	0	87.142,10	0
D.1	0	24.544,80	87.142,10	24.544,80
D.2	0	55.667,30	87.142,10	80.212,10
D.3	0	34.756,20	87.142,10	114.968,30
D.4	0	27.506,90	87.142,10	142.475,20
D.5	0	27.114,30	87.142,10	169.589,50
D.6	0	13.164,20	87.142,10	182.753,70
D.7	0	8.091,20	87.142,10	190.844,90
D.8	0	4.702,10	87.142,10	195.547,00
D.9	0	34.560,30	87.142,10	230.107,30
D.10	42.513,00	7.541,30	129.655,10	237.648,60
TOTALI	129.655,10	237.648,60		

*Dalle sezioni di progetto, sopra riportate, le superfici interessate dai lavori sono quelle comprese tra le Sezioni n.ri 3-4-10-11-12-16-17-18-19 (parte), con una volumetria di materiali estratti in affioramento. pari a m³ 27.258,00 che rappresenta una aliquota, pari al 58%, dei materiali estraibili nella superficie delle sezioni considerate (volume pari a m³ 46.571,00).
Si riporta di seguito il computo dei volumi di scavo e di rinterro tra le sezioni considerate.*

COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO						
Sezione	Superficie di scavo mq	Superficie media di scavo tra le sezioni mq	Distanza media tra le sezioni ml	Volume mc Estraibile	Volume mc Estratto	Volume mc Residui
3	133,60	127,85	20,00	2.557,00	2.031,00	526,00
4	122,10					
10	128,00	122,80	20,00	2.456,00	2.456,00	0
11	117,60					
11	117,60	145,05	20,00	2.901,00	2.901,00	0
12	172,50					
16	502,40	489,25	20,00	9.785,00	9.785,00	0
17	476,10					
17	476,10	773,95	20,00	15.479,00	10.085,00	5.394,00
18	1.071,80					
18	1.071,80	669,65	20,00	13.393,00	0	13.393,00
19	267,50					
Totale Volumi nell'area compresa tra le Sez. 3-4-10-11-12-16-17-18-19				46.571,00	27.258,00	19.313,00

COMPUTO DEI VOLUMI DI RINTERRO

Sezione	Superficie di rinterro mq	Superficie media di rinterro tra le sezioni mq	Distanza media tra le sezioni ml	Volume mc Rinterro	Volume mc Rinterrati	Volume mc Residui
3	40,80	420,80	20,00	8.416,00	8.416,00	0
4	800,80					
10	683,40	721,45	20,00	14.429,00	5.355,00	9.074,00
11	759,50					
11	759,50	855,50	20,00	17.110,00	5.938,00	11.172,00
12	951,50					
16	1.108,30	914,05	20,00	18.281,00	5.994,00	12.287,00
17	719,80					
17	719,80	602,30	20,00	12.046,00	8.119,00	3.927,00
18	484,80					
18	484,80	322,10	20,00	6.442,00	6.442,00	0
19	159,40					
Totale Volumi nell'area compresa tra le Sez. 3-4-10-11-12-16-17-18-19				76.724,00	40.264,00	36.460,00

CONCLUSIONI

Allo stato attuale i materiali giacenti nella superficie di cava (scavo), come da progetto autorizzato, sono pari a circa 102.000 m³, mentre i materiali di riporto, provenienti dall'esterno dell'area di cava, allo stato sciolto sono pari a m³ 153.449,00.

In considerazione dell'atto di sequestro dell'area di cava, che ha impedito la ricezione di terre e rocce da scavo, dall'esterno dell'area di cava, come da progetto approvato, si dà chiarezza che i tempi di attuazione del progetto di recupero ambientale del complesso dell'area di cava, così come approvati, devono essere procrastinati, ed andare oltre quelli definiti dagli stessi Decreti Dirigenziali del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, anche in virtù della Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017 e D.P.R. 128/1959.

In dettaglio è solo il caso di rappresentare che l'art. 28 comma 1 della L.R. nr. 22/2017 ha statuito che i tempi di attuazione dei lavori di recupero ambientale possono essere procrastinati per altri 5 anni.”;

- b) dal Cronoprogramma allegato alla nota del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, si evince:

“Sulla base di quanto riportato, si rielabora il cronoprogramma dei lavori, commisurato alle quantità dei materiali di scavo e di riporto, nonché dei lavori ancora da eseguire per rendere completo il recupero ambientale.

Per quel che concerne i materiali di scavo, ad oggi, le quantità ammontano a mc 27.258 che rappresentano il 21% dei volumi di scavo autorizzati.

Analogamente, per i materiali di riporto, ad oggi, le quantità ammontano a mc 40.264 che rappresentano il 17% dei volumi di riporto.

Il cronoprogramma annuale, appresso riportato, interessa tutte le FASI del progetto per rendere completo il Recupero Ambientale nei successivi 4 anni dalla data di emissione Decreto di Proroga”;

- c) dal parere ARPAC dipartimento di Avellino, prot. n. 0074371/2019, si evince:

“VISTO

il “piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali” di cui all’oggetto, trasmesso dalla società Gardenia srl, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 59170/2019 del 09/10/2019, si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- *relativamente alla Matrice Rumore, il soggetto obbligato effettui con cadenza ANNUALE, misure fonometriche presso i ricettori presenti nei pressi della cava, i cui risultati vanno trasmessi*

all'Arpac alla Regione Campania, alla Provincia ed al Comune di Chiusano San Domenico (AV)";

CONSIDERATO CHE:

- a) la richiesta di proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione avanzata dalla ditta Gardenia s.r.l., non costituisce modifica al progetto approvato con il DD n. 66/2012;
- b) l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede una serie di informazioni, riportate nei paragrafi 1, 2 e 3, che costituiscono la relativa **Informativa**, da fornire obbligatoriamente all/agli interessato/i nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;
- c) pertanto, con nota prot. n. 171937 del 25/03/2020 è stata trasmessa all'interessato l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 318856 del 21/05/2019;

DATO ATTO CHE:

- a) nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere;
- b) i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con i decreti nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016;
- c) la ditta Gardenia s.r.l. con nota del 9/04/2020, inviata i pari data via pec, in atti al protocollo n. 192956 del 15/04/2020, ha trasmesso la polizza fideiussoria n. Serie IW n. 200136 rilasciata dalla ABC Assicurari Reassicurari S.A. con sede in Bucarest (RO), Via Scoala Floreasca n.24, Sector 1, 011644. Dalla predetta polizza si evince che la data di cessazione della garanzia è fino al 5/03/2027 (4 anni più 3 anni), e che sono garantiti anche i contributi dovuti per l'attività estrattiva;
- d) la ditta Gardenia s.r.l. con nota datata 30/07/2019, in atti al prot. n. 484547 del 1/08/2019, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011;

VISTO:

- a) il D.P.R. n. 128/1959;
- b) il D.L.vo n. 624/1996;
- c) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- d) la L.R. 54/1985 ss mm.ii.;
- e) le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- f) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008 - "Trasmissione atti e documenti da parte dei settori delegati";
- g) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010 - "Cauzioni da versare per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI.2020.0001325 del 22/04/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza del 29/04/2019, in atti al prot. n. 284095 del 7/05/2019, e successive integrazioni, così come in premessa richiamate,

1. PROROGARE di anni 4, a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori, da comunicare a questo Ufficio, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con DD.DD. nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016, ai sensi dell'art. 28 delle NN. di A. del P.R.A.E. così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, concernente il recupero ambientale dell'area di legittima coltivazione di mq 19.000 (D.D. n. 1240/2001), nonché delle aree di coltivazione abusiva (DD.DD. nn. 122/2006, 135/2007 e 22/2008) per una superficie complessiva di circa mq 86.500, suddivisa in aree di proprietà della ditta Gardenia s.r.l. ed aree di proprietà comunale, così come meglio descritto nella tabella di seguito riportata:

Foglio	Particelle	Ditta proprietaria
3	172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 332, 333, 393 e 394	Gardenia s.r.l.
5	109, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 203, 261, 262, 263, 317, 318, 319, 404, 426 e 457	
12	3, 34, 47, 81 ex 46 e 81 ex 2	
12	1 e 7	Comune di Chiusano di San Domenico

2. PRECISARE che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni già dettate con i DD.DD. nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, nonché quelle riportate nel parere dell'ARPAC Dipartimento di Avellino prot. n. 0074371/2019;
3. DARE ATTO che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - 1.2. al BURC per la pubblicazione;
 - 1.3. alla D.G. 50 18 00;
 - 1.4. allo STAFF 50 18 91;
 - 1.5. allo STAFF 50 17 92;
 - 1.6. all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
 - 1.7. alla ditta Gardenia s.r.l., tramite pec, ai fini della notifica;
 - 1.8. al Comune di Chiusano di San Domenico (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - 1.9. al Comando Carabinieri Stazione di Chiusano di San Domenico (AV);

dott.ssa Claudia Campobasso